

N. 2/2017 C.P.

Tribunale di Ascoli Piceno



Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Carlo CALVARESI	PRESIDENTE
Dott. Raffaele AGOSTINI	GIUDICE REL.
Dott. Mariangela FUINA	GIUDICE

Riunito in Camera di Consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, redatto nell' interesse di "EUROBIRRA S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Ferri n. 44, depositato in Cancelleria in data 4 febbraio 2017 e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese il giorno stesso;

Tenuto conto del fatto che nei confronti della società istante pende procedimento per la declaratoria di fallimento (R.G. n. 110/2016), per cui si è regolarmente tenuta, udienza prefallimentare il 6 febbraio 2017, in occasione della quale il GD si è riservato di riferire al Collegio, al più tardi all' omologa dell' eventuale concordato vero e proprio che verrà depositato entro il termine concesso, in ossequio all' orientamento assolutamente prevalente assunto dai Tribunali fallimentari, incluso quello intestato, in ipotesi di contemporanea pendenza di istanze di fallimento e di ammissione al concordato preventivo, avallato da giurisprudenza di legittimità e conseguente al deciso *favor* attribuito dal legislatore all' istituto di cui agli artt. 160 ss. L.F. rispetto alla procedura fallimentare;



Considerato che il termine massimo concedibile in ipotesi di tal fatta, salvo proroga, è di giorni 60;

Evidenziato comunque sin d' ora che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f.

Considerato che all' istanza risultano allegati i bilanci dell' ultimo triennio, la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre 2016, la visura camerale e il verbale notarile della determina di presentazione del concordato, e altresì l' elenco nominativo dei creditori con l' indicazione dei relativi crediti;

Ritenuto che, in ossequio all' attuale formulazione dell' art. 161 c. 6 ultima parte L.F. (“ ... Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all' articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l' articolo 170, secondo comma... “), si ritiene necessaria la nomina da parte del tribunale di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell' azienda e di altre fonti di conoscenza ed eserciti i compiti di vigilanza sanciti dall' art. 161 c. 8 L.F., nuova formulazione, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto; che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all' organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa in base ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell' articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a tenore del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede



e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l' anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato".

P.Q.M.

Visto l' art. 161 L.F., nuova formulazione, commi 6, 7 e 10;

FISSA

al legale rappresentante p.t. della società istante termine di 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e dunque sino al 5 aprile 2017 compreso, per depositare in Cancelleria la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F

NOMINA

quale commissario giudiziale il dott. Maurizio Viale con studio in Via Sicilia1 -
- San Benedetto Del Tronto (0735/85855 334 5427157)

STABILISCE

il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente, a pena di inammissibilità della proposta, deve depositare nella Cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice delegato alle procedure concorsuali dell' intestato Tribunale, portante la somma di € 5.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del commissario giudiziale, sino all' apertura della procedura concordataria;



DISPONE

che il legale rappresentante p.t. della società istante informi il Tribunale ed il commissario giudiziale nominato, a pena di inammissibilità della proposta, mediante nota scritta da depositare presso la Cancelleria fallimentare, ogni 30 giorni a partire dalla ricezione del presente decreto, circa l' andamento complessivo dell' impresa ed in particolare circa la gestione finanziaria della stessa.

- 9 FEB. 2017

Ascoli Piceno, 9 febbraio 2017

IL GIUDICE Rel.-Est.



IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Adriana Cavoletti

